

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 200)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Modificazione degli articoli 313 e 314 del codice penale militare di pace concernenti i casi in cui deve o può essere emesso il mandato di cattura

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 313, primo comma, n. 3, del codice penale militare di pace è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura nel caso di reato non colposo per il quale la legge commina una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni o una pena più grave, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti dallo stesso codice.

Poichè, in virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, che richiama l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, e in virtù dell'articolo 27, ultima parte, della Costituzione, la pena di morte è applicabile solo per i delitti indicati dalle leggi militari di guerra (in ordine ai mandati da emettersi per tali delitti dispone l'articolo 272 del codice penale militare di guerra) le pene principali previste per i reati militari sono: l'ergastolo, la reclusione militare e la reclusione (art. 22, capoverso, del codice penale militare di pace). È quindi opportuno

sostituire, nell'articolo 313, primo comma, n. 3, le parole « una pena detentiva » con le parole « una pena detentiva temporanea » e le parole « o una pena più grave » con le altre « ovvero l'ergastolo ».

Quanto alla pena detentiva temporanea, lo stabilire che deve essere emesso il mandato di cattura contro chi è imputato d'un reato per il quale è comminata una pena superiore nel massimo a tre anni appare eccessivamente rigoroso.

È comprensibile che i criteri a cui s'informano le norme del diritto penale militare (sostanziale e processuale) siano più severi di quelli seguiti dal codice penale comune e dal codice di procedura penale e ciò in considerazione del particolare allarme che il reato suscita nell'ambiente militare e delle esigenze del servizio e della disciplina; ma la norma in esame è troppo severa, soprattutto se la si raffronta col disposto del corrispondente articolo 253, n. 2, del codice di procedura penale nel te-

sto risultante dalla riforma del 1955, che ha notevolmente ridotto il campo dell'obbligatorietà del mandato di cattura.

Una persona imputata d'un grosso furto comune pluriaggravato può esser giudicata a piede libero, mentre il militare imputato d'un minuscolo furto non aggravato a danno dell'amministrazione militare deve essere arrestato e non può ottenere la libertà provvisoria perchè, essendo la pena edittale superiore nel massimo a tre anni, è obbligatorio il mandato di cattura.

Sembra opportuno che, lasciando immutati i nn. 1 e 2 dell'attuale primo comma dell'articolo 313, si modifichi il n. 3 stabilendo che il mandato di cattura deve essere emesso contro l'imputato d'un reato non colposo punibile con una pena detentiva temporanea superiore nel massimo a cinque anni oppure con l'ergastolo.

Va, correlativamente, modificato l'articolo 314, che concerne i casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame aggiunge all'articolo 314 un capoverso analogo al secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale. Il giudice militare, quando non ha l'obbligo di emettere il man-

dato di cattura, ne ha sempre la facoltà, purchè, ovviamente, sussistano sufficienti indizi di colpevolezza e purchè non si tratti di reato colposo. Nella pratica i magistrati militari fanno un uso molto cauto e moderato di tale facoltà e non dimenticano che, salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale vanno osservate anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari (art. 261 del codice penale militare di pace); va quindi osservato anche il disposto del secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale. Tuttavia è utile ribadire il principio sancito nell'articolo e comma ora citati e prescrivere inoltre che si tenga conto, oltre che delle qualità morali dell'imputato, dei suoi precedenti militari.

Tanto nell'articolo 313 come nell'articolo 314 è bene eliminare le parole riferentisi ai reati di duello per modo che questi siano assoggettati alle regole dettate, in materia di libertà personale dell'imputato, per i reati non colposi in genere.

È infine opportuna la soppressione del capoverso dell'articolo 313, identico al soprappreso capoverso dell'articolo 253 del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 313 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 313. (*Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio*). — Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

- 1) di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;
- 2) di mutilazione o simulazione d'infermità per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;

3) di un reato non colposo per il quale la legge stabilisce una pena detentiva temporanea superiore nel massimo a cinque anni, ovvero l'ergastolo ».

Art. 2.

L'articolo 314 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 314. (*Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo*). — Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e dei precedenti militari dell'imputato e delle circostanze del fatto ».